



# Comune di Fuscaldo

## 87024 - Provincia di Cosenza

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 06/06/2022

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **SEI**, del mese di **GIUGNO**, dalle ore **15.02** nella Sede Comunale e nella sala delle Adunanze, regolarmente convocato nelle forme di Statuto e Regolamento con avviso n. 5415 del 28/01/2022.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente	N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
01	<b>MIDDEA GIACOMO</b>	<b>SI</b>		10	<b>FILELLA ANDREA</b>	<b>SI</b>	
02	<b>BIANCO ERNESTO</b>	<b>SI</b>		11	<b>CARNEVALE M. CONCETTA</b>	<b>SI</b>	
03	<b>SCARLATO INNOCENZO</b>	<b>SI</b>		12	<b>CAVALIERE PAOLO</b>	<b>SI</b>	
04	<b>RAMUNDO PAOLINO</b>	<b>SI</b>		13	<b>FUSCALDO ERCOLE PAOLO</b>	<b>SI</b>	
05	<b>SCRIVANO CARMELO</b>	<b>SI</b>					
06	<b>SANTORO MARIA LUISA</b>	<b>SI</b>					
07	<b>PIEMONTESE MARIANNA</b>	<b>SI</b>					
08	<b>TROTTA MARIA</b>	<b>SI</b>					
09	<b>RAMUNDO ADRIANA</b>	<b>SI</b>					
Assegnati n. <b>13</b>		In carica n. <b>13</b>		Presenti n. <b>13</b>		Assenti n. <b>0</b>	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la dott.ssa Maria Trotta in qualità di Presidente del Consiglio Comunale  
Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale Dott.ssa Teresa Giordano

Il Sindaco illustra il presente quarto punto all'o.d.g. evidenziando che sulle tariffe TARI c'è un leggero aumento che non si è potuto evitare, dovuto all'aumento dei costi ed in particolare a quello per il conferimento in discarica dei rifiuti che va riconosciuto alla Regione.

Prende la parola il consigliere Filella il quale fa presente che c'è stato un aumento considerevole di circa 302.000,00 euro rispetto all'anno precedente che, in percentuale, corrisponde al 31,26%. Dice di non essere d'accordo sulla dichiarazione del Sindaco in quanto la proposta di aumento è una facoltà dell'Ente ed inoltre non c'è stata una puntuale pesatura ma si è fatto riferimento ai valori medi dell'anno scorso. Gli aumenti riguardano sia le tariffe domestiche che quelle non domestiche e, quindi, non sono stati mantenuti i buoni propositi iniziali del Sindaco di aiutare le attività commerciali e le famiglie bisognose. Inoltre, bisogna considerare se il servizio viene erogato con puntualità in quanto a fronte dei disservizi non si può chiedere ai cittadini un contributo ancora più importante. Nei costi del servizio, poi vengono conteggiati come costi fissi lo spazzamento e il lavaggio delle strade ma bisogna chiedersi se materialmente vengono effettivamente erogati. Del resto, a parte le considerazioni che provengono dalla parte politica di opposizione, c'è stata anche un'associazione fuscaldese che ha raccolto le firme per lamentare i disservizi sulla raccolta dei rifiuti. Il consigliere Filella conclude il suo intervento dicendo che, poi, non si comprende se il costo dell'Iva è detraibile o no. Infatti al paragrafo 2 punto 2 del piano c'è scritto che i prezzi sono al lordo mentre al par.5 punto 12 si dice il contrario e cioè che sono al netto.

Prende la parola il consigliere Cavaliere il quale dice che questo non era il periodo adatto per aumentare la tariffa visto che è un periodo problematico in cui ci sono stati altri aumenti, es. sull'energia, sul carburante, che hanno riguardato le famiglie e si poteva aspettare il bilancio prossimo per aumentare pure la TARI. Inoltre non si può toccare la tasca dei cittadini dove ci sono servizi che non stanno funzionando. Io, quando ero nella maggioranza, ho scritto all'ufficio preposto che ha fatto 48 ordini di servizio alla ditta appaltatrice. Quest'anno non vedo un miglioramento del servizio rifiuti e avrei preferito che prima di aumentare la tariffa si fosse fornito un servizio migliore ai cittadini.

Prende la parola il Sindaco per precisare che all'inizio della consiliatura sono state prese delle misure per aiutare le famiglie e, poi, pur in un quadro complessivo grave, si è cercato di non gravare sulle famiglie confermando le tariffe. Invece, per quanto concerne la Tari, anche se l'aumento è facoltativo, c'è, tuttavia l'obbligo di coprire il 100% dei costi che sono aumentati di circa 300.000,00 euro e non siamo riusciti a trovare una strada ulteriore per far fronte a quest'aumento. Il Sindaco precisa che l'aumento della tariffa è stato però determinato rispettando alcuni criteri e riguardo ai disservizi lamentati, siamo in contatto continuo con la Ditta per risolvere le problematiche che sono all'origine dei problemi concernenti il funzionamento del servizio.

Prende la parola il consigliere Filella per la replica e la dichiarazione di voto. Dice che pur sforzandosi di esternare rispetto politico per le parole del Sindaco, gli risulta difficile comprendere la coerenza tra i proclami e la realtà dei fatti. Questo gruppo

politico, una volta chiusa la campagna elettorale, non ha mai assunto posizioni precostituite. Dice di apprezzare i buoni propositi del sindaco all'inizio della legislatura, ma ora gli stessi devono trovare concretezza, visto che sono passati otto mesi dalle elezioni. Le misure a favore delle famiglie cui faceva riferimento il Sindaco derivano da finanziamenti Statali che hanno riguardato tutti i Comuni e non solo il comune di Fuscaldo e che poi questo Comune ha deciso di destinare a non far pagare l'idrico piuttosto che ai buoni spesa. Ma la politica è un valore aggiunto che deve dare quelle direttive tali da consentire agli uffici di agire diversamente in modo da non toccare le tasche dei cittadini. Conclude dichiarando voto contrario al presente punto all'o.d.g.

Prende la parola il Sindaco per la dichiarazione di voto favorevole al presente punto. Precisa che la campagna elettorale è ormai esperienza passata e stiamo lavorando tutti per soddisfare le esigenze della popolazione, ognuno secondo il proprio ruolo istituzionale. Precisa ancora che le misure adottate a vantaggio delle famiglie sono frutto di una scelta politica e non di una scelta statale in quanto è questo Ente e non lo Stato che ha deciso di utilizzare il finanziamento statale in un modo anziché in un altro. Il Sindaco conclude dicendo che, allorché menziona gli uffici, il riferimento non è per utilizzare gli uffici come un parafulmine, ma come un tutt'uno con l'amministrazione che collabora con quest'ultima attivamente nel raggiungimento degli obiettivi.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

Esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE QUINTO del 06/05/2022 ad oggetto: "TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE..";

Ritenuta tale proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt.49 e 147 bis del Dlgs.267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi dai Responsabili del Settore Quinto e del Settore Terzo ;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

**VOTI FAVOREVOLI N° 9 (NOVE) CONTRARI N°4 (QUATTRO)**(Maria Concetta Carnevale, Andrea Filella, Cavaliere Paolo, Fuscaldo Ercole Paolo);

#### DELIBERA

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Di approvare, e fare propria senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del responsabile del SETTORE QUINTO ad oggetto: "TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE..", che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Terminata la votazione il Presidente, riscontrata l'urgenza, invita il Consiglio a dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

**VOTI FAVOREVOLI N° 9 (NOVE) CONTRARI N°4 (QUATTRO)** (Maria Concetta Carnevale, Andrea Filella, Cavaliere Paolo, Fuscaldo Ercole Paolo);

**DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000



Comune di Fuscaldo

87024 – Provincia di Cosenza

Via D. Sansoni, 21 – Tel. 0982 859862 – Fax 0982 89592

*PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE*

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE QUINTO URBANISTICA**

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
- la deliberazione di ARERA n° 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

#### Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**CONSIDERATO CHE** si rende necessario provvedere all'approvazione del piano finanziario della TARI 2022 entro il 31.05.2022 visto proroga;

**RICHIAMATE** le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

**RILEVATO** altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...", applicabile anche all'attuale metodo tariffario;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Fuscaldo l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

VISTO il Piano Economico Finanziario allegato alla presente che comprende:

- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022, PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE ARERA 363/2021;
- PIANO TARIFFARIO DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 COMMA 651 "RELAZIONI E TABELLE ";
- PARERE SOTTOSCRITTO DALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO;

RILEVATO che dal Piano Economico Finanziario si evince un costo complessivo di gestione anno 2022 del servizio, rideterminato come sopra indicato, pari a € 1.270.901,00 suddiviso come segue tra costi fissi e costi variabili:

- ✓ Costi fissi € 337.427,00
- ✓ Costi variabili € 933.474,00

**RITENUTO** opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i criteri di cui all'allegato piano tariffario che costituisce parte integrante di questa deliberazione;

**RILEVATO** che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del d.p.r. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi, stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto;

**RITENUTO** opportuno stabilire i coefficienti Kb, Kc, Kd come da allegato, che costituisce parte integrante di questa deliberazione, tenuto conto che la scelta è stata fatta con l'obiettivo di mitigare gli scostamenti rispetto all'anno precedente;

**RICHIAMATA** le delibere del Consiglio comunale n° 36 del 05/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la TARI;

**VISTE** le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 659 e 660 della Legge 147/2013 e agli articoli del regolamento comunale per l'applicazione del tributo sopra menzionato; **RITENUTO**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti come meglio dettagliate nell'allegato;

**RITENUTO**, inoltre, di stabilire le seguenti rate per il versamento della TARI:

- 31 luglio 2022;

- 31 ottobre 2022;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 1.270.901,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 337.427,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 933.474,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** lo Statuto dell'ente e il vigente regolamento di contabilità;

### **PROPONE**

1) di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022, allegato alla presente che comprende:

- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2022, PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELIBERAZIONE ARERA 363/2021;



**- PIANO TARIFFARIO DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 COMMA 651 "RELAZIONI E TABELLE ";**

**- PARERE SOTTOSCRITTO DALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO;**

**e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**

**2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;**

**3) di trasmettere il Piano Economico Finanziario (PEF) all'ARERA ai fini dell'approvazione;**

**Fuscaldo, li 06/05/2022**

**Il Responsabile del Settore 5**

**F.to Ing. Paola Di Stio**



# COMUNE DI FUSCALDO

## PROVINCIA DI COSENZA

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022 E RELATIVE TARIFFE.**

#### **PARERI**

#### **SETTORE 5 - URBANISTICA**

In ordine alla Proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE di cui all'oggetto, si esprime **Parere di Regolarità Tecnica FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 e art.147 bis del D.Lgs. n°267/2000 s.m.i. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Fuscaldo, li 06/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 - URBANISTICA  
F.to Ing. Paola DI STIO

#### **SETTORE 3- SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE**

In ordine alla proposta di deliberazione DEL CONSIGLIO COMUNALE di cui all'oggetto, si esprime **Parere di Regolarità Contabile FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Fuscaldo, li 06/05/2022

IL RESPONSABILE SETTORE 3- SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
F.to Dott. Francesco SANSONE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa TERESA GIORDANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Dott.ssa MARIA TROTTA

*DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ*

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/06/2022 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Fuscaldo , li 15/06/2022

Responsabile del Settore 1-servizi amministrativi  
F.to Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzino

*CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE*  
(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 124 co.1 Dlgs.267/2000) il giorno 15/06/2022Vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Fuscaldo , li 15/06/2022

Responsabile del Settore 1-servizi amministrativi  
F.to Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzino

**E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE**

**rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.**

**Li, 15/05/2022**

**IL Responsabile del Settore Primo**  
**F.to Dott.ssa Maria Rachelina Abbruzzino**